



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564 P.IVA 00061420568

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE N. 4

ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 30/03/2022

Oggetto: *Modifica delle disposizioni operative sul calcolo del canone limitatamente ai nuclei familiari con reddito complessivo - reddito convenzionale per l'inserimento nelle fasce - corrispondente alla fascia B.*

Sono presenti i Signori:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) Ing. Ivan GRAZINI | Presidente del C.d.A.; |
| 2) Dott.ssa Cinzia MARZOLI | Consigliere C.d.A.; |
| 3) Dott. Giulio Tullio CURTI | Consigliere C.d.A.; |
| 4) Avv. Fabrizio Urbani | Direttore Generale dell'ATER di Viterbo. |

Assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) Dr. Adriano CORSETTI | Presidente del Collegio; |
| 2) Dr. Mauro PIETRINI | Componente del Collegio; |
| 3) Dott.ssa Stefania SANTINI | Componente del Collegio. |

IL CONSIGLIO

VISTO

- l'art. 39, comma 1, della LR 33/1987 che istituisce le fasce di reddito per la definizione del canone per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (in seguito "E.R.P."), determinandole in base ai limiti di accesso e decadenza della medesima, tranne le prime due, cd. Sociali (fasce A e B), che sono definite in base ai valori della pensione minima INPS per l'anno di riferimento reddituale;
- l'art. 39, comma 2bis, della LR 33/1987 integrato dal comma 4, dell'art. 284, della LR 10/2001, che introduce le "classi di reddito" ("classi") per ognuna delle predette fasce tranne che per quella a reddito minimo (fascia A1);
- l'art 39 della L.R. 33/87, da ultimo modificata dall'art.4 comma 1 della L.R. n.25/97 e dagli art.li n.18 e n.20 della L.R. 12/1999 e successive modifiche, che stabiliscono l'inserimento nella fascia A1, riservato alle seguenti categorie:
 - o nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da sola pensione sociale o pensione minima INPS;
 - o nuclei familiari con reddito zero derivante da disoccupazione da autocertificare;
 - o nuclei familiari il cui assegnatario risulti totalmente inabile al lavoro con reddito "zero", ovvero derivante dalla sola pensione dell'assegnatario.

- l'art.39, comma 3, della LR 33/1987 (come sostituito dagli artt. 4 della LR 30/1990 e 4 della LR 25/1997) che stabilisce che i nuclei familiari assegnatari che comprendono componenti *“affetti da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione permanente superiore ai 2/3 della capacità lavorativa, certificata dalla competente unità sanitaria locale”*, vengano collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore a quella determinata;

PRESO ATTO

- della nota redatta dal funzionario Responsabile dell'Ufficio Anagrafe Utenza e Sistemi Informatici, dove si segnalavano dei diversi criteri di collocazione all'interno delle fasce, degli assegnatari di ERP interessati dalle normative sopra richiamate, adottati da altre ATER del Lazio (ATER di Roma, ATER di Rieti), rispetto a quanto sinora operato dall'ATER di Viterbo, ed in particolare per coloro con diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 inseriti nella fascia B;

CONSIDERATO

- che la previsione di variare i limiti di fascia in base all'aggiornamento dei limiti di accesso e decadenza dall'ERP di cui all'art. 50, comma 3bis della LR 27/2006, si è inserita nel contesto di precedenti disposizioni comportando incertezze interpretative;
- che, in particolare, sussistono diverse interpretazioni sulle modalità da seguire sia per la determinazione dei limiti di fascia, sia per la ricostruzione delle classi di reddito e sulla combinazione dei vari limiti ai fini del computo stesso;
- che l'incertezza nella materia è confermata dai diversi criteri di determinazione del canone di locazione adottati dagli altri enti gestori del Lazio, in contrasto con il principio della parità di trattamento dell'utenza;
- che i nuclei familiari con componenti affetti da diminuzioni permanenti della capacità lavorativa superiori ai 2/3, inseriti nella fascia B sono ora collocati nell'ultima fascia di reddito inferiore a quella di appartenenza, ovvero in fascia A1;

RITENUTO

- che questa modalità di collocazione sia da considerarsi possibile fino al vincolo definito dalla fascia A1, che, a seguito di quanto stabilito dall'art 39 della L.R. 33/87, da ultimo modificata dall'art.4 comma 1 della L.R. n.25/97 e dagli art.li n.18 e n.20 della L.R. 12/1999 e successive modifiche, è riservata alle seguenti categorie:
 - o nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da sola pensione sociale o pensione minima INPS;
 - o nuclei familiari con reddito zero derivante da disoccupazione da autocertificare;
 - o nuclei familiari il cui assegnatario risulti totalmente inabile al lavoro con reddito *“zero”*, ovvero derivante dalla sola pensione dell'assegnatario;
- che il meccanismo di inserimento dei nuclei familiari con presenza di handicap nella classe di reddito più elevata della fascia di reddito immediatamente inferiore a quella di appartenenza (art. 39, comma 3 della LR 33/1987) debba confermarsi limitato alle classi superiori alla fascia B, in quanto non è coerente con le disposizioni di legge il passaggio invece dalla fascia B alla fascia A, che comprende posizioni di peculiare debolezza e pertanto ad esse è esclusivamente riservata;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale:

- di confermare la collocazione dei nuclei familiari assegnatari che abbiano uno o più componenti affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, nella *classe* più elevata della fascia di reddito immediatamente inferiore a quella di appartenenza, con l'eccezione dei nuclei con reddito complessivo (reddito convenzionale per l'inserimento nelle fasce) corrispondente alla fascia B, che permarranno nella classe "B1";
- di dare mandato al Direttore Generale di operare affinché gli uffici competenti adottino le necessarie modifiche operative per la rideterminazione del canone ERP per le posizioni interessate, a decorrere dalla prossima bollettazione;
- di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nel rispetto dell'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Ivan GRAZINI)